



COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 23/10/2024

COPIA

OGGETTO:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30 APRILE 2024
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitré** del mese di **ottobre** alle ore **18:10**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	TEMPONE GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	CARLOMAGNO DOMENICO		Si
Consigliere Comunale	DI LASCIO GIANPIERO		Si
Presidente	FORASTIERO ROBERTO	Si	
Consigliere Comunale	FORESTIERO ANTONELLO		Si
Consigliere Comunale	GIOVINAZZO DONATO	Si	
Consigliere Comunale	GRECO ELISA	Si	
Consigliere Comunale	LABANCA NICOLA		Si
Consigliere Comunale	RADESCA DONATO		Si
Vice Presidente	SBARRA VALENTINA	Si	
Consigliere Comunale	ZAMBRINO ANTONELLA	Si	

Totale Presenti: 6	Totale Assenti: 5
--------------------	-------------------

Assume la Presidenza il Sig. **Roberto FORASTIERO**

Partecipa **Donato Cristiano BOCCIA - Segretario Comunale**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	18/10/2024	F.to Liberato RAMARRO
In ordine alla regolarità	Favorevole	18/10/2024	F.to Liberato RAMARRO

tecnica	
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Costituzione Italiana;

RICHIAMATI:

- la LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che all'art. 5 prevede che la realizzazione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza possa avvenire tramite: "a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità; b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano";
- il D. Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- in particolar modo l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche, che prevede l'adozione da parte degli Enti Locali di regolamenti nelle aree di propria competenza;
- l'articolo 42 del sopra citato Testo Unico degli Enti Locali che affida al Consiglio Comunale la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali;
- il D.P.R. n. 616/1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382" relativo al trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali;
- la Legge 328/2000, recante "Legge Quadro per la realizzazione degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sue modifiche ed integrazioni";
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolar modo l'art. 2 comma 3 che individua l'articolazione dei servizi educativi per la prima infanzia e il successivo comma 4 ai sensi del quale "I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato";
- la LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto all'art. 1 comma 449 lettera d-sexies che il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto interministeriale adottato con le modalità di cui al sesto periodo dell'art. 1 comma 449 lettera d-sexies con progressivi incrementi annuali sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

RICHIAMATA altresì la normativa regionale in materia socio-assistenziale e in particolar modo:

- la L.R. n. 6 del 4 maggio 1973 con cui sono determinati i criteri generali per la gestione, la costruzione e il controllo degli asili nido;
- la D.C.R. 22 dicembre 1999 n. 1280 che al cap. 7 disciplina l'autorizzazione al funzionamento;
- la L.R. n.4/2007, modificata e integrata dalla L.R. n. 14 del 9 agosto 2007, avente ad oggetto "RETE REGIONALE INTEGRATA DEI SERVIZI DI CITTADINANZA SOCIALE", modificata e integrata dalla L.R. n. 14 del 9 agosto 2007, che ha inteso affermare l'eguale dignità sociale delle persone, perseguire la riduzione progressiva all'interno della comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, nonché assicurare continuità di risposta ai bisogni di sostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone e delle famiglie, attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali, e all'art. 12 individua l'istituzione e il funzionamento del "GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE" quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete regionale integrato;
- la L.R. n. 11/2008 con cui la Regione Basilicata ha inteso disciplinare l'ordinamento del governo di area vasta di dimensione sovra comunale, provvedendo al conseguente riordino normativo dei compiti e delle funzioni pubbliche in ambito infra provinciale delle autonomie istituzionali;
- la L.R. 2 Agosto 2016 n. 16 con cui è stato istituito il servizio sperimentale di Tagesmutter-mamma di giorno;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 9 marzo 2017 che approva e aggiorna gli standard minimi delle strutture dedicate ai servizi per la prima infanzia;

VISTI gli aggiornamenti al "Nomenclatore degli interventi e servizi sociali" che codifica le varie tipologie di servizi in oggetto, raccordandole alle normative regionali;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del C.C. n. 48 del 23.12.2000 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni di Grumento Nova-Marsicovetere-Moliterno-Sarconi-Spinoso-Viggiano e Tramutola, ricadenti nell'ambito sociale di zona "Alto Agri";
- con deliberazione del C.C. n. 08 del 30.03.2017 all'oggetto: "D.Lgs n.267/2000, L.R. n.04/2007 art.12 D.G.R. n. 917/2015 e D.G.R. 241/2016. Convenzione per la costituzione ed il Funzionamento della partnership istituzionale per l'attuazione del Piano intercomunale dei servizi Sociali e Socio Sanitari. Provvedimenti" è stata approvata la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4/2007, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e che tali funzioni sono esercitate dai Comuni, adottando, sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

VISTO il Regolamento comunale per il funzionamento, l'accesso e la compartecipazione economica ai servizi socio-educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 30 aprile 2024;

DATTO ATTO che:

- con D.D. n. 15BF.2024/D.01437 del 23.09.2024 dell'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università della Regione Basilicata è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse e finanziabili, (Allegato "A" alla determina), nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Un nido per l'infanzia" (d'ora in avanti Avviso) approvato con D.D. regionale n. 15BF.2024/D.00775 a valere sulle risorse PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027;

- fra le istanze ammesse e finanziabili rientra il progetto per l'avvio di un servizio asilo nido da almeno 12 posti presentato dal Comune di Sarconi tramite partecipazione al suddetto avviso da parte del Comune di Marsicovetere, capofila dell'Ambitosocio-territoriale Val d'Agri n. 4, di cui il Comune di Sarconi fa parte;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del regolamento comunale per il funzionamento, l'accesso e la compartecipazione economica ai servizi socio-educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 30 aprile 2024 al fine di allinearli alle previsioni contenute nel citato Avviso Pubblico regionale "Un nido per l'Infanzia", e di consentire all'Amministrazione di rispettare gli impegni e gli obblighi a cui il Comune sarà chiamato ad adempiere per l'erogazione del finanziamento assegnato, e al fine di adeguarlo alle specificità del servizio asilo nido di prossimo avvio;

RITENUTO che, pur essendo ascrivibili ai livelli essenziali delle prestazioni, i servizi socio-educativi per la prima infanzia possano essere annoverati fra i servizi a domanda individuale, ovvero fra quelle attività che l'Ente pone in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, come definite dal D.M. 31 dicembre 1983 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983 n. 131;

VISTA la sentenza Corte Conti, sez. reg. contr. Sicilia delib. n.115/2015/PAR del 25 febbraio 2015, secondo cui per tali servizi "è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge";

VISTE le modifiche al citato regolamento comunale predisposte e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

VISTO il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 29.05.2000, come in ultimo modificato dalla deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 27.07.2016;

DATTO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le ragioni in narrativa esplicitate qui integralmente richiamate e trascritte e costituenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. Di approvare le seguenti modifiche al REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2024:

n. articolo	testo originale	testo modificato
3 - DESTINATARIDEI SERVIZI	<p>1. Possono essere ammessi ai servizi oggetto del presente regolamento tutti i minori residenti nel Comune di Sarconi, in età utile.</p> <p>2. I servizi sono destinati prioritariamente ai minori residenti nel Comune di Sarconi. Possono essere ammessi ai servizi di cui al precedente comma anche i minori residenti in altri Comuni ma solo se le domande dei residenti non sono sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.</p>	<p>1. Possono essere ammessi ai servizi oggetto del presente regolamento sia i minori residenti nel Comune di Sarconi, che i minori non residenti, in età utile.</p> <p>2. I servizi sono destinati prioritariamente ai minori residenti nel Comune di Sarconi. L'ammissione ai servizi di cui al precedente comma è consentita ai minori non residenti con genitore con domicilio fiscale e/o professionale nel Comune di Sarconi e ai minori non residenti solo se le domande dei residenti non sono sufficienti a coprire tutti i posti disponibili, con priorità dei primi sui secondi.</p>
4 - ISCRIZIONI	<p>1. Il responsabile comunale, con congruo anticipo rispetto alla data programmata per l'avvio del ciclo annuale delle attività e con apposito provvedimento amministrativo, approva l'Avviso per la presentazione delle domande di accesso al servizio da pubblicarsi sulla homepage del sito web istituzionale del Comune di Sarconi, in aggiunta alle pubblicazioni previste per legge.</p> <p>2. È possibile prevedere fino a n. 2 tornate di iscrizioni, intervallate di almeno n. 6 mesi, aperte sia ai minori residenti che ai minori non residenti. La tornata di iscrizione integrativa, disposta con le modalità di cui al precedente comma 1, è finalizzata a:</p> <p>a) intercettare nuove richieste di iscrizione;</p> <p>b) coprire i posti degli ammessi al servizio la cui iscrizione sia decaduta nel corso del semestre precedente per uno dei motivi di cui al successivo articolo, nel caso di esaurimento della lista d'attesa.</p> <p>3. Per accedere ai servizi oggetto del presente regolamento è necessario in ogni caso che il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore presenti domanda debitamente compilata su modulo allegato al</p>	<p>1. Il responsabile comunale, con congruo anticipo rispetto alla data programmata per l'avvio del ciclo annuale delle attività e con apposito provvedimento amministrativo, approva l'Avviso per la presentazione delle domande di accesso al servizio da pubblicarsi sulla homepage del sito web istituzionale del Comune di Sarconi, in aggiunta alle pubblicazioni previste per legge.</p> <p>2. L'Avviso è aperto a residenti e non residenti.</p> <p>3. Per accedere ai servizi oggetto del presente regolamento è necessario in ogni caso che il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore presenti domanda debitamente compilata su modulo predisposto dal competente ufficio comunale, entro la scadenza fissata dall'Avviso di cui al precedente comma.</p> <p>4. La domanda di iscrizione, redatta nella forma della Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze in caso di dichiarazione infedele o mendace previste dall'articolo 76 del DPR</p>

	<p>presente regolamento (ALL. A), entro la scadenza fissata dall'Avviso di cui al precedente comma.</p> <p>4. La domanda di iscrizione, redatta nella forma della Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze in caso di dichiarazione infedele o mendace previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, deve contenere:</p> <p>Dichiarazione relativa alla situazione lavorativa dei genitori (obbligatoria)</p> <p>Attestazione ISEE prodotta ai sensi di legge (in allegato, obbligatoria pena l'applicazione della fascia ISEE più alta)</p> <p>Certificato di regolarità dell'obbligo vaccinale ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali (in allegato, obbligatorio);</p> <p>Segnalazione di gravi e/o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, allergie e/o intolleranze, etc.) (in allegato, obbligatoria se sussistenti)</p> <p>Eventuali certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità del minore (in allegato, obbligatoria se sussistenti);</p> <p>Copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati e divorziati a tutela loro e dei minori (in allegato, obbligatoria se il caso sussiste) e dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la copia trasmessa è conforme all'originale (obbligatoria se il caso sussiste);</p> <p>5. Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente assegna un termine congruo per la regolarizzazione delle domande carenti di elementi formali richiesti e/o della documentazione di cui al precedente comma. Scaduto il termine assegnato la domanda è esclusa dalla valutazione finalizzata alla formulazione della graduatoria di cui al successivo articolo 5.</p> <p>6. La presentazione della domanda d'ammissione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.</p>	<p>n. 445/2000, deve contenere:</p> <p>Dichiarazione relativa alla situazione lavorativa dei genitori (obbligatoria);</p> <p>Per i minori non residenti eventuale dichiarazione del domicilio fiscale e/o professionale di uno dei genitori;</p> <p>Attestazione ISEE prodotta ai sensi di legge (in allegato, obbligatoria pena l'applicazione della fascia ISEE più alta)</p> <p>Certificato di regolarità dell'obbligo vaccinale ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali (in allegato, obbligatorio);</p> <p>Segnalazione di gravi e/o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, allergie e/o intolleranze, etc.) (in allegato, obbligatoria se sussistenti)</p> <p>Eventuali certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità del minore (in allegato, obbligatoria se sussistenti);</p> <p>Copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati e divorziati a tutela loro e dei minori (in allegato, obbligatoria se il caso sussiste) e dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la copia trasmessa è conforme all'originale (obbligatoria se il caso sussiste);</p> <p>5. Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente assegna un termine congruo per la regolarizzazione delle carenze formali sanabili e/o della documentazione di cui al precedente comma. Scaduto il termine assegnato la domanda è esclusa dalla valutazione finalizzata alla formulazione della graduatoria di cui al successivo articolo 5.</p> <p>6. La presentazione della domanda d'ammissione comporta</p>
--	--	---

		l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
<p>ART. 5 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE AL SERVIZIO</p>	<p>1. Scaduto il termine per la regolarizzazione delle domande incomplete/carenti, le domande ammesse alla valutazione sono esaminate dall'ufficio comunale politiche sociali ai fini della redazione della graduatoria di accesso ai servizi e della eventuale lista di attesa.</p> <p>2. Per la formulazione della graduatoria il responsabile comunale distingue innanzitutto fra le domande presentate dai residenti e le domande presentate dai non residenti. I minori residenti hanno in ogni caso priorità di accesso rispetto ai minori non residenti, anche per la formazione della eventuale lista di attesa.</p> <p>3. Applicata la priorità a favore dei minori residenti, il responsabile comunale procede all'attribuzione agli stessi di un punteggio finale, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti per ognuno dei criteri elencati al successivo comma 4, in modo tale che al punteggio più alto corrisponda una migliore posizione nella graduatoria.</p> <p>4. Il punteggio massimo conseguibile è pari a n. 25 (venticinque punti) così ripartiti: [SEGUE TABELLA CHE RESTA INVARIATA]</p> <p>5. A parità di punteggio i criteri di valutazione di cui al precedente comma 4 si applicano secondo il seguente ordine di priorità:</p> <p>I. Nucleo familiare monogenitoriale;</p> <p>II. Presenza nel nucleo familiare di uno o più minori disabili;</p> <p>III. Bambini con uno o entrambi i genitore/i in situazioni di invalidità o disabilità, con attestazione sanitaria di non autosufficienza;</p> <p>IV. ISEE, con preferenza per l'ISEE più basso;</p> <p>V. Presenza di genitori che lavorano</p> <p>VI. Presenza di minori nel nucleo familiare di età inferiore a 18 anni.</p> <p>6. Successivamente il responsabile comunale procede all'attribuzione dei punteggi ai minori non residenti secondo gli</p>	<p>1. Scaduto il termine per la regolarizzazione delle domande incomplete/carenti, le domande ammesse alla valutazione sono esaminate dall'ufficio comunale politiche sociali ai fini della redazione della graduatoria provvisoria di accesso ai servizi e della eventuale lista di attesa.</p> <p>2. Per la formulazione della graduatoria il responsabile comunale distingue fra residenti, non residenti con domicilio fiscale e/o professionale nel Comune di Sarconi e non residenti e applica le priorità secondo quanto previsto all'art. 3 c. 2 del presente Regolamento. Il Responsabile comunale procede all'attribuzione ad ogni domanda ammessa a valutazione di un punteggio finale, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti per ognuno dei criteri elencati al successivo comma 3, in modo tale che al punteggio più alto corrisponda una migliore posizione nella graduatoria.</p> <p>3. Il punteggio massimo conseguibile è pari a n. 25 (venticinque punti) così ripartiti: [segue tabella che rimane invariata]</p> <p>4. A parità di punteggio i criteri di valutazione di cui al precedente comma 4 si applicano secondo il seguente ordine di priorità:</p> <p>I. Nucleo familiare monogenitoriale;</p> <p>II. Presenza nel nucleo familiare di uno o più minori disabili;</p> <p>III. Bambini con uno o entrambi i genitore/i in situazioni di invalidità o disabilità, con attestazione sanitaria di non autosufficienza;</p> <p>IV. ISEE, con preferenza per l'ISEE più basso;</p> <p>V. Presenza di genitori che lavorano</p> <p>VI. Presenza di minori nel</p>

	<p>stessi criteri di cui al precedente comma 4.</p> <p>7. Le ammissioni ai servizi per la prima infanzia potranno tenere conto delle seguenti specifiche priorità che costituiranno titolo di precedenza, entro la data di scadenza prevista dall'avviso, tra cui: bambini che necessitano di immediato allontanamento dalla famiglia; situazione socio ambientale ritenuta grave dai servizi sociali; esistenza di problemi di ordine psico-fisico e sensoriale (del bambino e/o del genitore); esistenza di problemi socio-familiari; affidamento. Tali condizioni dovranno essere motivate e documentate dal Servizio Sociale comunale con esplicita richiesta di inserimento a prescindere dalla graduatoria (valida anche ad anno educativo iniziato).</p> <p>8. Al termine della valutazione delle domande possono pertanto darsi le seguenti circostanze:</p> <p>a. le domande valutate sono in numero pari ai posti disponibili: gli eventuali minori non residenti sono ammessi al servizio, in ogni caso in posizione successiva rispetto ai residenti, e non si forma la lista d'attesa;</p> <p>b. le domande valutate sono in numero superiore ai posti disponibili: si forma in ogni caso la lista d'attesa:</p> <p>b.1 se i minori residenti coprono tutti i posti disponibili, tutte le eventuali domande per minori non residenti sono collocate in lista d'attesa, in ogni caso in posizione successiva rispetto ai minori residenti che dovessero eccedere i posti disponibili;</p> <p>b.2 se i minori residenti non coprono tutti i posti disponibili, i minori non residenti sono ammessi al servizio secondo i criteri di cui al precedente comma 4 del presente Regolamento; gli eventuali ulteriori minori non residenti che eccedono i posti disponibili sono collocati in lista d'attesa;</p> <p>c. le domande valutate sono in</p>	<p>nucleo familiare di età inferiore a 18 anni.</p> <p>5. Il Responsabile comunale approva la graduatoria e l'eventuale lista d'attesa provvisoria con propria determinazione. La graduatoria e la lista d'attesa sono pubblicate all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Sarconi in forma anonimizzata nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. Il Responsabile comunale assegna n. 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e della lista d'attesa sul sito web istituzionale per consentire alle famiglie di presentare eventuali reclami e/o osservazioni. Scaduto il suddetto termine, il Responsabile comunale approva la graduatoria e l'eventuale lista d'attesa definitive, che saranno pubblicate con le modalità di cui al primo periodo del presente comma 5.</p> <p>6. Le ammissioni ai servizi per la prima infanzia potranno tenere conto delle seguenti specifiche priorità che costituiranno titolo di precedenza, entro la data di scadenza prevista dall'avviso, tra cui: bambini che necessitano di immediato allontanamento dalla famiglia; situazione socio ambientale ritenuta grave dai servizi sociali; esistenza di problemi di ordine psico-fisico e sensoriale (del bambino e/o del genitore); esistenza di problemi socio-familiari; affidamento. Tali condizioni dovranno essere motivate e documentate dal Servizio Sociale comunale con esplicita richiesta di inserimento a prescindere dalla graduatoria e dalla eventuale lista d'attesa (valida anche ad anno educativo iniziato).</p> <p>7. Tutti i minori che beneficiano del servizio asilo nido in relazione al presente Avviso acquisiscono il diritto alla conservazione del posto fino alla fine dell'anno educativo, tranne che nei casi di rinuncia o di decadenza dal servizio per le ipotesi previste dal presente</p>
--	--	---

	<p>numero inferiore ai posti disponibili: sono ammessi al servizio i minori residenti e in subordine i minori non residenti. Non si forma la lista d'attesa. Il Responsabile comunale procede come da successivo comma 8.</p> <p>9. Nel caso gli ammessi al servizio, compresi i minori non residenti, non coprano tutti i posti disponibili, il Responsabile comunale riapre immediatamente i termini di iscrizione al servizio fino alla copertura dei posti vacanti. In tal caso, e solo in questo, prevale l'ordine cronologico di acquisizione della domanda agli atti d'ufficio, indipendentemente dalla residenza, comprovato dalla ricevuta di consegna della PEC inviata al Comune di Sarconi o, in caso di invio a mezzo raccomandata postale o di consegna a mano, dal timbro apposto dall'ufficio protocollo.</p> <p>10. Nella ipotesi di cui al precedente comma 8, il Responsabile comunale verifica esclusivamente il possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi, senza applicare i criteri per l'attribuzione del punteggio di cui al precedente comma 4 e senza distinguere tra minori residenti e non residenti. Il Responsabile comunale aggiorna la graduatoria degli ammessi al servizio con espresso provvedimento amministrativo ogni volta ciò si renda necessario e dà notizia con apposito avviso della chiusura delle iscrizioni al raggiungimento della copertura totale dei posti disponibili. Le ulteriori domande che dovessero pervenire ad avviso di chiusura già pubblicato e/o a graduatoria completa, nella ipotesi di cui al precedente comma 8, non sono valutate e non sono inserite nella lista d'attesa. Ai richiedenti è comunicata la necessità di ripresentare domanda di accesso al servizio alla prima tornata di iscrizioni utile.</p> <p>11. Il minore residente conserva il posto per tutto il ciclo annuale del servizio, senza bisogno di ripresentare domanda nella</p>	<p>Regolamento.</p> <p>8. La graduatoria è valida esclusivamente per l'anno educativo cui si riferisce e sino al suo termine.</p> <p>9. L'ISEE preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio è l'ISEE cosiddetto "minorenni".</p>
--	--	--

eventualità di avviso integrativo di cui al precedente art. 4 comma 2. Il minore residente ammesso al servizio per un ciclo annuale dovrà in ogni caso ripresentare la domanda di iscrizione per l'accesso al ciclo annuale successivo, previa pubblicazione dell'Avviso di cui al precedente art. 4 comma 1.

12. Il minore non residente ammesso al servizio ha in ogni caso diritto alla conservazione del posto fino all'eventuale aggiornamento della graduatoria e della lista d'attesa derivante dall'Avviso integrativo di cui al precedente art. 4 comma 2. L'iscrizione del minore non residente ha in ogni caso validità per l'intero ciclo annuale del servizio.

13. In caso di nuove richieste di iscrizione nell'ambito della tornata semestrale di cui all'art. 4 comma 2, il

Responsabile comunale effettua le seguenti valutazioni:

a) accerta il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di tutti i richiedenti e conseguentemente ammette o non ammette alla valutazione le domande pervenute;

b) distingue fra minori residenti e minori non residenti;

c) assegna i punteggi secondo i criteri di cui al precedente articolo 5 comma 4;

d) dispone con apposito provvedimento amministrativo le ammissioni dirette al servizio e gli inserimenti in lista d'attesa.

14. Nel caso di minori residenti, i punteggi assegnati a seguito di Avviso integrativo rilevano ai fini della attribuzione del numero di posto in graduatoria o nell'eventuale lista d'attesa limitatamente alle nuove richieste di iscrizione, senza intaccare le posizioni già acquisite dai minori residenti presenti in graduatoria o in lista d'attesa a seguito della prima tornata di iscrizione, indipendentemente dal minore o maggiore punteggio conseguito.

15. Nel caso di minori non residenti, i punteggi assegnati a seguito di pubblicazione dell'Avviso integrativo rilevano ai fini della attribuzione del numero di posto in graduatoria degli ammessi o nell'eventuale lista d'attesa limitatamente alle nuove richieste di iscrizione, senza intaccare le posizioni già acquisite dai minori non residenti presenti in graduatoria o in lista d'attesa a seguito della prima tornata di iscrizione, indipendentemente dal minore o maggiore punteggio conseguito.

16. Al termine della fase di valutazione di cui al precedente comma 12, dal momento che ai sensi del presente regolamento i minori residenti hanno sempre priorità di accesso al servizio rispetto ai minori non residenti, possono darsi le seguenti circostanze:

a) Se la graduatoria degli ammessi è già completa al momento della pubblicazione dell'Avviso integrativo, ovvero quando lo stesso è finalizzato principalmente a consentire nuove iscrizioni al servizio:

1. Se nella graduatoria degli ammessi sono già presenti minori non residenti, il nuovo minore residente primo per punteggio prende il posto dell'ultimo dei minori non residenti, che è collocato in lista d'attesa.

2. Se nella graduatoria degli ammessi non sono presenti minori non residenti, il nuovo minore residente primo per punteggio è collocato in lista d'attesa prima del primo dei minori non residenti e dopo l'ultimo dei minori residenti, indipendentemente dal punteggio conseguito.

3. I minori non residenti che richiedono l'iscrizione a seguito di Avviso integrativo sono collocati in fondo alla lista d'attesa, dopo l'ultimo dei minori non residenti già presente, secondo il punteggio attribuito dal responsabile comunale.

	<p>b) Se la graduatoria degli ammessi non è completa al momento della pubblicazione dell'Avviso integrativo e la lista d'attesa è esaurita, ovvero quando l'Avviso integrativo è finalizzato a coprire tutti i posti vacanti:</p> <p>1. I nuovi minori residenti sono ammessi al servizio o in lista d'attesa secondo il punteggio attribuito dal responsabile comunale in modo tale che a punteggio più alto corrisponda una migliore posizione in graduatoria. Rispetto ai minori già presenti in graduatoria, i nuovi minori residenti, indipendentemente dal punteggio conseguito: scavalcano in ogni caso i minori non residenti; non scavalcano i minori residenti</p> <p>2. I nuovi minori non residenti sono ammessi al servizio o in lista d'attesa secondo il punteggio attribuito dal responsabile comunale in modo tale che a punteggio più alto corrisponda una migliore posizione in graduatoria. Rispetto ai minori già presenti in graduatoria, i nuovi minori non residenti, indipendentemente dal punteggio conseguito: sono scavalcati in ogni caso dai minori residenti; non scavalcano i minori non residenti</p>	
<p>ART. 6 - FREQUENZA</p>	<p>1. Con la presentazione della domanda di ammissione, il richiedente si impegna a frequentare il servizio con regolarità e ad orario pieno.</p> <p>2. Il gestore del servizio comunica al responsabile comunale le assenze superiori a n. 15 (quindici) giorni complessivamente intese, diverse da quelle per malattia indicate all'art. 12 e all'art. 15 del presente Regolamento. Il responsabile comunale, ricevuta comunicazione dal gestore, richiede all'interessato di giustificare le assenze mediante idoneo certificato oppure con autodichiarazione nei casi previsti dalla legge. Ricevuto riscontro dall'interessato e valutate le ragioni addotte, il responsabile comunale</p>	<p>1. Con la presentazione della domanda di ammissione, il richiedente si impegna a frequentare il servizio con regolarità e ad orario pieno.</p> <p>2. Il gestore del servizio comunica al responsabile comunale le assenze superiori a n. 15 (quindici) giorni complessivamente intese, diverse da quelle per malattia. Il responsabile comunale, ricevuta comunicazione dal gestore, richiede all'interessato di giustificare le assenze mediante idoneo certificato oppure con autodichiarazione nei casi previsti dalla legge. Ricevuto riscontro dall'interessato e valutate le ragioni</p>

	<p>dispone la conservazione del posto o l'esclusione dal servizio. In caso di mancato riscontro da parte dell'interessato nel termine di n. 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di giustificazioni, il responsabile comunale dispone l'esclusione d'ufficio dal servizio.</p> <p>3. L'interruzione nella fruizione del servizio, sia essa determinata d'ufficio o su richiesta del genitore o di chi ne fa le veci, comporta la cancellazione dall'elenco dei minori iscritti; di conseguenza, per un eventuale reingresso nel servizio, dovrà essere prodotta nuova domanda di ammissione.</p> <p>4. Di norma non è prevista la frequenza con orario ridotto. Il genitore o chi ne fa le veci motiva al gestore i casi di uscita anticipata del minore. Il gestore comunica al responsabile comunale il reiterato ricorso del genitore alla frequenza ridotta. Ricevuta notizia dal gestore, il responsabile comunale richiede all'interessato di motivare e giustificare il ricorso alla frequenza ridotta nel termine di n. 7 giorni dalla notifica. Valutate le ragioni addotte, il responsabile comunale dispone la conservazione del posto o l'esclusione dal servizio. In caso di mancato riscontro da parte dell'interessato nel termine di n. 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di giustificazioni, il responsabile comunale dispone l'esclusione d'ufficio dal servizio.</p>	<p>addotte, il responsabile comunale dispone la conservazione del posto o l'esclusione dal servizio. In caso di mancato riscontro da parte dell'interessato nel termine di n. 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di giustificazioni, il responsabile comunale dispone l'esclusione d'ufficio dal servizio.</p> <p>3. L'interruzione nella fruizione del servizio, sia essa determinata d'ufficio o su richiesta del genitore o di chi ne fa le veci, comporta la cancellazione dall'elenco dei minori iscritti; di conseguenza, per un eventuale reingresso nel servizio, dovrà essere prodotta nuova domanda di ammissione.</p> <p>4. Di norma non è prevista la frequenza con orario ridotto. Il genitore o chi ne fa le veci motiva al gestore i casi di uscita anticipata del minore. Il gestore comunica al responsabile comunale il reiterato ricorso del genitore alla frequenza ridotta. Ricevuta notizia dal gestore, il responsabile comunale richiede all'interessato di motivare e giustificare il ricorso alla frequenza ridotta nel termine di n. 7 giorni dalla notifica. Valutate le ragioni addotte, il responsabile comunale dispone la conservazione del posto o l'esclusione dal servizio. In caso di mancato riscontro da parte dell'interessato nel termine di n. 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di giustificazioni, il responsabile comunale dispone l'esclusione d'ufficio dal servizio.</p>
<p>ART. 7 – DECADENZA DAL SERVIZIO</p>	<p>1. Il minore ammesso al servizio perde il diritto alla conservazione del posto nei seguenti casi:</p> <p>a. Frequenza irregolare del servizio, valutata secondo le procedure di cui al precedente articolo 6;</p> <p>b. Mancato riscontro alla richiesta di giustificazioni della frequenza irregolare nel termine di n. 7 (sette) giorni dalla notifica, secondo la procedura di cui al comma 2 del precedente articolo 6;</p> <p>c. In caso di rinuncia espressa e comunicata per iscritto, firmata da entrambi i genitori del minore;</p>	<p>1. Il minore ammesso al servizio perde il diritto alla conservazione del posto nei seguenti casi:</p> <p>a. Frequenza irregolare del servizio, valutata secondo le procedure di cui al precedente articolo 6;</p> <p>b. In caso di rinuncia espressa e comunicata per iscritto, firmata da entrambi i genitori del minore;</p> <p>c. In caso di perdita dei requisiti che avevano consentito l'ammissione al servizio;</p> <p>d. frequenza con orario ridotto nei casi segnalati dal gestore del</p>

	<p>d. Al raggiungimento dell'età massima per usufruire del servizio;</p> <p>e. In caso di perdita dei requisiti che avevano consentito l'ammissione al servizio: il trasferimento di residenza in altro Comune a servizio avviato comporta il collocamento dopo l'ultimo posto già occupato della lista d'attesa o della graduatoria degli ammessi in caso di presenza di posti vacanti, e la immediata applicazione delle presenti disposizioni regolamentari valide per i non residenti, compresa la tariffazione maggiorata;</p> <p>f. frequenza con orario ridotto nei casi segnalati dal gestore del servizio, come disciplinato dal precedente articolo 6 c. 4.</p>	<p>servizio, come disciplinato dal precedente articolo 6 c. 4;</p> <p>e. reiterato mancato rispetto delle disposizioni che regolano l'utilizzo del servizio, segnalata dal gestore;</p> <p>f. mancato pagamento della tariffa prevista entro n. 10 giorni dal primo sollecito di pagamento.</p>
<p>ART. 8 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO</p>	<p>1. Il Comune di Sarconi prevede la compartecipazione economica degli utenti ai costi di gestione del servizio, in misura differenziata in base alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata con riferimento alla certificazione ISEE.</p> <p>2. La Giunta Comunale fissa annualmente, per ogni ciclo di erogazione del servizio, l'importo massimo della tariffa per minore, le fasce ISEE in numero di 5 (cinque), i casi di esenzione e/o di riduzione.</p> <p>3. Nella determinazione della tariffa massima la Giunta Comunale tiene conto del costo del servizio decurtato della eventuale quota di finanziamento pubblico utilizzata per l'erogazione del servizio stesso.</p> <p>4. È sempre prevista l'esenzione totale dalla contribuzione per i nuclei che versano in situazioni di difficoltà economica, come attestati dall'ISEE e dalla valutazione del Servizio Sociale professionale del Comune di Sarconi (assistente sociale e psicologa).</p> <p>5. È sempre prevista una maggiorazione sull'importo della tariffa massima per i minori non residenti che beneficiano del servizio.</p> <p>6. In nessun caso è prevista la sospensione o la riduzione della retta dovuta a carico delle famiglie, compresi i casi di assenza per giustificato motivo o per malattia, ad eccezione dei casi di rinuncia al servizio regolarmente inoltrata come previsto dal precedente art. 7 comma 1 lettera c.</p> <p>7. In nessun caso la frequenza</p>	<p>1. Il Comune di Sarconi prevede la compartecipazione economica degli utenti ai costi di gestione del servizio, in misura differenziata in base alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata con riferimento alla certificazione ISEE cosiddetta "minorenni".</p> <p>2. La Giunta Comunale fissa annualmente, per ogni ciclo di erogazione del servizio, l'importo massimo della tariffa per minore, le fasce ISEE in numero di 5 (cinque), i casi di esenzione e/o di riduzione.</p> <p>3. Nella determinazione della tariffa massima la Giunta Comunale tiene conto del costo del servizio decurtato della eventuale quota di finanziamento pubblico utilizzata per l'erogazione del servizio stesso.</p> <p>4. È sempre prevista l'esenzione totale dalla contribuzione per i nuclei che versano in situazioni di difficoltà economica, come attestati dall'ISEE e dalla valutazione del Servizio Sociale professionale del Comune di Sarconi (assistente sociale e psicologa).</p> <p>5. È sempre prevista una maggiorazione sull'importo della tariffa per i minori non residenti nel Comune di Sarconi che beneficiano del servizio.</p> <p>6. In nessun caso è prevista la sospensione o la riduzione della retta dovuta a carico delle famiglie, compresi i casi di assenza per</p>

	<p>ridotta del servizio, anche se giustificata, determina la riduzione della tariffa prevista.</p>	<p>giustificato motivo o per malattia, ad eccezione dei casi di rinuncia al servizio regolarmente inoltrata come previsto dal precedente art. 7 comma 1 lettera c.</p> <p>7. In nessun caso la frequenza ridotta del servizio, anche se giustificata, determina la riduzione della tariffa prevista.</p> <p>8. il pagamento della tariffa deve avvenire con cadenza almeno mensile entro i primi dieci giorni di ogni mese.</p>
<p>ART.9 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E LISTA D’ATTESA</p>	<p>1. Nel caso in cui si rendano posti liberi, i beneficiari in lista d’attesa ne riceveranno tempestiva notifica. Con la notifica il responsabile comunale richiede all’interessato di esprimere formale accettazione o rinuncia al posto nel termine di n. 5 (cinque) giorni dalla ricezione. Decorso inutilmente il suddetto termine il posto si ritiene accettato e il responsabile procede all’aggiornamento della graduatoria.</p> <p>2. In caso di rinuncia al posto vacante espressa con le modalità di cui al precedente comma 1, il responsabile comunale cancella il minore dalla lista d’attesa e procede allo scorrimento della stessa.</p> <p>3. Il richiedente cancellato secondo la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà ripresentare domanda per poter essere ammesso al servizio.</p>	<p>1. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza assegnato con l’Avviso di cui al precedente comma, e le domande pervenute nel corso dell’anno educativo saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, pertanto senza operare distinzioni fra residenti e non residenti e senza attribuire punteggi, e andranno ad aggiornare la graduatoria, in caso di posti disponibili, o l’eventuale lista d’attesa, in caso di posti esauriti.</p> <p>2. Per le domande a cui si applica la procedura prevista dal presente articolo valgono le stesse disposizioni di cui all’articolo 4 del presente Avviso, relativamente alle modalità di presentazione delle domande di iscrizione e agli allegati.</p> <p>3. Valutata la regolarità formale delle domande presentate e la presenza degli allegati obbligatori, il Responsabile comunale, senza attribuire alcun punteggio, con propria determinazione e secondo l’ordine cronologico di presentazione:</p> <p>a) dispone l’ammissione diretta al servizio in caso di posti disponibili;</p> <p>b) dispone l’inserimento nella lista d’attesa in caso di posti esauriti.</p> <p>4. Il Responsabile comunale notifica agli interessati le ammissioni al servizio e gli inserimenti in graduatoria disposti secondo la procedura di cui al presente articolo.</p>

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI	1. L’informativa privacy allegata al modello di domanda di ammissione al servizio allegato al presente Regolamento fornisce all’interessato tutte le informazioni previste dalla legge. 2. Con la firma del modulo di domanda di cui al precedente comma, l’interessato dichiara di aver preso visione e piena consapevolezza della informativa privacy.	1. L’informativa privacy allegata al modello di domanda di ammissione al servizio fornisce all’interessato tutte le informazioni previste dalla legge. 2. Con la firma del modulo di domanda di cui al precedente comma, l’interessato dichiara di aver preso visione e piena consapevolezza della informativa privacy.
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE	1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal ciclo dei servizi anni 2024-2025.	1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal ciclo dei servizi anni 2024-2025. 2. Le disposizioni contenute nella documentazione che disciplina finanziamenti pubblici assegnati al Comune di Sarconi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia prevalgono su quelle contenute nel presente Regolamento in caso di incompatibilità.

2. di dare atto che il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO, L’ACCESSO E LA COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA che riporta le modifiche di cui al precedente punto n. 1 è allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona dell'Ente di disporre l'applicazione del Regolamento nonché di provvedere alla adeguata pubblicizzazione dello stesso mediante gli usuali canali di informazione istituzionale;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4. Del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Roberto FORASTIERO

Il Segretario Comunale
f.to Donato Cristiano BOCCIA

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sarconi, lì **29/10/2024**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to CORBO DANIELE

– Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

SI CERTIFICA

che la su estesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **29/10/2024**

Il Segretario Comunale
f.to Donato Cristiano BOCCIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **29/10/2024**

Il Segretario Comunale
Donato Cristiano BOCCIA

